



Fiscal News

La circolare di aggiornamento professionale

N.
360

28.11.2016

Come eliminare i beni aziendali

A cura di **Matilde Fiammelli**

Categoria: Imprese
Sottocategoria: Varie

Con l'avvicinarsi del 31.12 e con l'avvicinarsi sempre più pressante delle chiusure di bilanci e contabilità, potrebbe rivelarsi necessario per le aziende e per i professionisti dover eliminare beni obsoleti o eventualmente, soprattutto nel settore alimentare, eliminare giacenze di magazzino ormai scadute e inutilizzabili, al fine di avere una situazione, per così dire "pulita" da tale punto di vista. Si consideri, inoltre, che a volte, a causa di eventi fortuiti, i beni vengono persi (o rubati).

Nella presente fiscal si affronta proprio l'aspetto dell'eliminazione, volontaria o involontaria di detti beni.

Premessa

Si premette subito, in apertura, che per convenzione si intenderà con l'espressione "beni aziendali" sia i cespiti ammortizzabili, che le giacenze di magazzino di materie prime, semilavorati e/o prodotti finiti.

Premesso quanto sopra, occorre anche affermare che un'azienda o un professionista possono trovarsi nelle due seguenti situazioni in relazione ai beni aziendali:

- perdita fortuita di beni aziendali;
- eliminazione volontaria di beni aziendali.



Nota bene

Si tralascia in tale sede la situazione in funzione della quale i beni fuoriescono per espressa volontà dei proprietari a seguito di vero e proprio atto di vendita. Infatti, in questo consiste la differenza, nel caso di vendita, il documento comprovante la fuoriuscita del bene sarà la fattura mentre nel caso di eliminazione, volontaria o

involontaria, sarà necessario acquisire una serie di documenti e/o rispettare una detta procedura al fine di vincere la presunzione di acquisto e cessione.

Vediamo quindi meglio nel seguito del presente lavoro di cosa si tratta.

Contenuto

IL POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Le presunzioni di cessione e di acquisto

Vi è da premettere che in caso di controlli, ispezioni e verifiche, l'Amministrazione Finanziaria può avvalersi della disposizione di cui all'art. 1, co. 1 del DPR 441/1997, ai sensi della quale si **presumono ceduti** i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, sarà quindi necessario munirsi delle opportune pezze giustificative (obbligo a carico del contribuente) della "non presenza" nei locali aziendali dei beni di cui invece si rileva la fattura di acquisto.



Esempio

Se l'Amministrazione Finanziaria durante una verifica riscontra la presenza di una fattura di acquisto di un macchinario e tale macchinario non è presente in nessuno dei locali dell'azienda (sede legale, secondaria, stabilimento ecc...), allora il medesimo verrà presunto essere stato venduto senza pezza giustificativa, **presumendo** quindi il fenomeno della c.d. "vendita in nero".

In egual modo i beni presenti nei locali aziendali dei quali il contribuente non è in grado di provare attraverso idoneo titolo l'acquisto o l'acquisizione (ad esempio in comodato o noleggio) si presumeranno acquisti "in nero".

SITUAZIONE CORRETTA



SITUAZIONE ANOMALA – PRESUNZIONE DI CESSIONE



SITUAZIONE ANOMALA – PRESUNZIONE DI ACQUISTO



In situazioni normali, come detto, di vendita e acquisto o cessione le presunzioni di cui al DPR 441/97 vengono vinte facilmente tramite l'esibizione delle fatture (se esistenti, ovviamente).

In casi in cui non vi è fattura, ad esempio perché il bene è distrutto, rubato o eliminato volontariamente dal ciclo produttivo, occorrerà vincere tali presunzioni con altri mezzi.

Vediamoli!

L'ELIMINAZIONE INVOLONTARIA

L'eliminazione volontaria dei beni aziendali consiste in un fatto fortuito indipendente dalla volontà del possessore del bene medesimo, ma proprio al fine di quell'onere della prova di dover dimostrare la sua non presenza nei locali aziendali, sarà necessario premunirsi, secondo lo schema che segue delle opportune pezze giustificative.

EVENTI FORTUITI ED INVOLONTARI

- Furto,
- Alluvioni o inondazioni,
- Incendi,
- Corti circuiti che rendono inutilizzabili i macchinari,
- Altri eventi non riconducibili alla volontà umana del possessore.

IN QUESTI CASI

La eliminazione involontaria deve essere comprovata:


- da idonea documentazione rilasciata da un organo della Pubblica Amministrazione (ad esempio, dal rapporto dei Vigili del Fuoco intervenuti in caso di incendio nei locali aziendali o dalla denuncia di furto presentata alle autorità di polizia o c.c.);
- in mancanza, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell'art. 47 del Dpr 28/12/2000, n. 445), **compilata e sottoscritta entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza.**

L'ELIMINAZIONE VOLONTARIA

L'eliminazione dei beni aziendali è invece volontaria se voluta espressamente dal possessore del bene per i più svariati motivi, i principali dei quali risultano essere:


- **obsolescenza del bene (perché eventualmente tecnologicamente superato);**
- **guasto irreparabile (in caso di macchinari, ad esempio);**
- **deperimento (in caso di derrate o giacenze alimentari ad esempio).**

In questo caso occorre comportarsi come segue, ciò al fine di vincere le presunzioni di cui al DPR 441/97.




PROCEDURA	ADEMPIMENTI
<p style="text-align: center;">ORDINARIA (> 10.000 EURO)</p>	<p>A. ALMENTO 5 GIORNI PRIMA DELLA DATA DELLA DISTRUZIONE:</p> <p>inviare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e al Reparto GdF, competenti per territorio (in relazione al luogo previsto per la distruzione o la trasformazione), apposita comunicazione, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • luogo, data e ora in cui verranno poste in essere le operazioni, • le modalità di distruzione o di trasformazione dei beni, • la natura, qualità e quantità dei beni medesimi, • l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o da trasformare; • l'eventuale valore residuale che si otterrà a seguito della distruzione o trasformazione dei beni stessi. <p>B. IL GIORNO PREVISTO PER LA DISTRUZIONE:</p> <p>dovranno presenziare in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un incaricato dell'Agenzia delle Entrate, • un ufficiale della Guardia di Finanza, • un notaio, <p>i quali, al termine delle operazioni di distruzione, devono redigere un apposito verbale.</p>
<p style="text-align: center;">SEMPLIFICATA (< 10.000 EURO)</p>	<p>A. ALMENTO 5 GIORNI PRIMA DELLA DATA DELLA DISTRUZIONE:</p> <p>inviare alle autorità di cui sopra la propria intenzione di distruggere i beni, ma, in luogo del verbale redatto dal funzionario presente, si redigerà una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e potrà concludere la procedura mediante un'autocertificazione dell'avvenuta operazione.</p> <p>Dalla dichiarazione sostitutiva, devono risultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • data, ora e luogo di svolgimento delle operazioni di distruzione;

Da ricordare



Nota bene



Nota bene

Le novità del
dl 166/2016

- natura, qualità, quantità ed ammontare del costo dei beni distrutti o eventualmente trasformati;
- natura, qualità, quantità e valore dei beni eventualmente ottenuti dalla trasformazione.

È IMPORTANTE RICORDARE QUANTO SEGUE:

Se l'azienda che distrugge il bene è soggetta a controllo sindacale la comunicazione della distruzione dovrà pervenire in via preventiva anche al collegio stesso con lettera motivata.

Se la distruzione è imposta da un organo di pubblica sicurezza (ad esempio l'ASL che rileva beni alimentari non più utilizzabili) si potrà procedere a distruzione senza le comunicazioni di cui sopra e conservando l'ordinanza di imposizione della distruzione, la quale sarà dettagliata e riporterà le caratteristiche dei beni.

LA DEVOLUZIONE DI BENI A SCOPI BENEFICI

Esiste poi un caso specifico, che con la L. 166/2016 è stato rivisto e disciplinato.

Trattasi della devoluzione a scopi benefici di derrate alimentari scadute o di prodotti farmaceutici.

In questo caso specifico, le aziende che non possono più commerciare o impiegare nel ciclo produttivo normalmente i loro prodotti, secondo le disposizioni degli organi preposti, possono eliminare dal ciclo produttivo i beni purché ancora in grado di assolvere il loro fine (alimentazione e cura), anche se scaduti, devolvendoli ad associazioni benefiche che ne dichiarano la destinazione proprio a tali impieghi.

La procedura, di recente riformata dal DL 166/2016 sarebbe la seguente se non fosse che ad oggi mancano tasselli tecnici per poterla porre in essere.

(Si ricorda che lo scopo di ciò è quello di evitare gli sprechi di beni ancora comunque impiegabili).

Tali tipologie di cessioni, se effettuate nei confronti di:

- enti pubblici,
- associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica,
- ONLUS,

sono considerate esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, n. 12, DPR 633/72.

(In questo caso particolare sarà quindi necessario emettere fattura).

Per poter cedere ai sensi dell'art. 10, n. 12 – lo stato attuale

Al fine di beneficiare dell'agevolazione prevista dall'esenzione ex art. 10, n. 12), tuttavia è prevista, ad oggi, una procedura particolare di "elargizione" che trova il fondamento in quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del DPR n. 441/1997, ai sensi del quale per dette operazioni non opera la presunzione di cessione, qualora la cessione stessa risulti provata dai seguenti documenti:

- **comunicazione preventiva scritta, in forma libera, che il cedente trasmette** all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e al Reparto della Guardia di Finanza competenti per territorio (in relazione al domicilio fiscale del contribuente), con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e **può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore a euro 5.164.**
- **copia della comunicazione unitamente ad apposita fattura viene rilasciata anche al soggetto beneficiario dell'elargizione.**

Prima novità – la comunicazione diviene telematica

Le cessioni di cui sopra, per quel che riguarda la comunicazione all'Amministrazione Finanziaria, ai sensi di quanto disposto dalla L. 166/2016, la quale ricordiamo entrerà in vigore il 14.09.2016 dovranno essere comunicate con **modalità telematiche** da parte del cedente all'Amministrazione Finanziaria o ai comandi del Corpo GdF competente, con l'indicazione di:

- ↳ data,
 - ↳ ora,
 - ↳ luogo di inizio del trasporto,
 - ↳ destinazione finale dei beni,
 - ↳ ammontare complessivo, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita, dei beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari.
- La comunicazione dovrà pervenire agli uffici o ai comandi entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite.

Seconda novità – il limite di esonero dalla comunicazione si innalza da euro 5.164 ad euro 15.000

Saranno dispensate da tale obbligo le cessioni di beni inferiori ad euro 15.000 (non più euro 5.164) per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione medesima.

Vige, comunque, l'esonero dalla comunicazione anche per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili.

LA NORMATIVA VIGENTE	LE NOVITÀ DELLA L. 166/2016
Presentazione in carta libera della comunicazione preventiva di elargizione. La comunicazione viene effettuata all'Agenzia delle Entrate direzione provinciale competente nonché alla Tenenza di Finanza competente	La presentazione della comunicazione preventiva viene sostituita dalla comunicazione telematica
Termine di consegna della comunicazione preventiva: almeno 5 giorni prima della consegna al destinatario/beneficiario	La comunicazione dovrà pervenire agli uffici o ai comandi entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite
Limite di esonero dalla procedura: euro 5.164	Limite di esonero dalla procedura: euro 15.000

Riferimenti normativi e di prassi

- DPR 441/97;
- L. 166/2016;
- ART. 10, N. 12), DPR 633/72;
- ART. 2, CO. 4, DPR 633/72.

- Riproduzione riservata -